Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 dicembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1966, n. **1130**.

Contributo per la costruzione della sede dell'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30.450.000 a favore dell'Organizzazione mondiale della sanità per la costruzione della sede in Ginevra.

Art. 2.

All'onere di lire 30.450.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente l'importazione di banane fresche.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 16 dicembre 1966, n. 1131.

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 33.750.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1965 al 15 settembre 1966.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 16 dicembre 1966, n. 1132.

Concessione di un contributo annuo di 10 milioni alla Sezione italiana dell'AEDE (Association Européenne des Enseignants).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di 10.000.000 di lire a favore della Sezione italiana dell'AEDE (*Association Européenne des Enseignants*), con sede in Roma.

Art. 2.

L'onere derivante dalla attuazione della presente legge sarà fronteggiato per l'anno finanziario 1965 con parte delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, e per l'anno finanziario 1966 con riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1966, n. 1133.

Disposizioni modificative ed integrative del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aumento del limite di lire 75 miliardi, stabilito nell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è attribuito al fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere il ricavo di un ulteriore nominale importo massimo di lire 30 miliardi di obbligazioni che l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere in una o più volte secondo le norme recate dal ripetuto decreto-legge.

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge di cui all'articolo precedente, fra le inadempienze per le quali lo Istituto mobiliare italiano può chiedere la nomina di un commissario straordinario, è compresa anche la ipotesi che si verifichino eventi pregiudizievoli all'ordinato svolgimento dell'attività produttiva.

Art. 3.

Le agevolazioni fiscali di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge istitutiva del Fondo si intendono applicabili a tutte le operazioni, atti, contratti e formalità, inerenti all'adempimento di condizioni richieste dall'Istituto mobiliare italiano, oltre che in sede di concessione dei finanziamenti anche durante il corso dei finanziamenti stessi.

Art. 4.

L'Istituto mobiliare italiano, quale gestore del Fondo di cui al decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è autorizzato a costituire, con le disponibilità del Fondo, una società ai fini di amministrare, gestire e finanziare le partecipazioni del Fondo stesso il quale è autoriz-

zato a fornire alla società gli occorrenti mezzi finanziari ed a trasferirle in proprietà, anche per l'eventuale alienazione, le partecipazioni di cui sopra.

Le esenzioni di cui all'articolo 6 della legge istitutiva del Fondo si applicano alla società di cui al precedente comma anche per quanto riguarda i rapporti della società stessa con le imprese finanziate; l'imposta sulle società sarà corrisposta nella misura di cui all'ultimo comma dell'articolo 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645.

Con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge istitutiva del Fondo, saranno disciplinate le norme relative allo statuto e regolamentazione della società e i suoi rapporti con il Fondo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — PRETI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1966, n. **1134**.

Istituzione del compenso di supercottimo al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' attribuito un compenso di supercottimo ai personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni indicato nella tabella *A*) annessa alla presente legge per remunerare le maggiori e più impegnative prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario — anche con il sistema del cottimo — nei periodi dell'eccezionale lavoro verificantesi in occasione delle feste pasquali e di Natale-Capodanno ed il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

I criteri, le misure e le modalità per l'attribuzione del compenso previsto dal precedente comma sono stabiliti dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, previe intese con il Ministro per il tesoro.

Le misure individuali del suddetto compenso non possono superare, in alcun caso, l'importo massimo dell'analogo compenso attribuito al personale della medesima categoria di appartenenza nel corrispondente periodo del 1965.

La spesa annua complessiva, contenuta nei limiti delle somme erogate nel 1965 per l'attribuzione dello analogo compenso, sarà iscritta in apposito capitolo.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni per l'anno 1966 ed in lire 6.000 milioni per l'anno 1967, si provvede riducendo gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lo importo a fianco di ciascuno indicato:

Per l'anno finanziario 1966: capitolo n. 110 (1.000 milioni); capitolo n. 117 (2.700 milioni) e capitolo n. 119 (300 milioni);

per l'anno finanziario 1967: capitolo n. 103 (1.300 mlioni); capitolo n. 110 (2.000 milioni); capitolo n. 116 (200 milioni); capitolo n. 117 (800 milioni); capitolo numero 132 (200 milioni); capitolo n. 194 (500 milioni); capitolo n. 196 (200 milioni); capitolo n. 199 (100 milioni); capitolo n. 214 (100 milioni); capitolo n. 221 (350 milioni); capitolo n. 346 (200 milioni); capitolo numero 428 (50 milioni).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

MANSIONI DEI SERVIZI ESECUTIVI DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI DA CONSIDERARE AI FINI DELLA ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO DI SUPERCOTTIMO

I. — PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Depositari, aiuto depositari, controllori e agenti addetti alle operazioni materiali in tutti i depositi centrali, compreso quello di Scanzano.

II. — PERSONALE DEGLI UFFICI PRINCIPALI

A) *Uffici di arrivo e distribuzione ed uffici C. P.*

1) *Ripartitori.*

2) *Agenti interni* che compiono operazioni materiali inerenti alle operazioni di apertura dei dispacci, di ordinazione delle corrispondenze e stampe e di scasellamento.

3) *Operatori addetti agli sportelli.*

4) *Sezioni Raccomandate*:
 a) Capoturno;
 b) Aiuto;
 c) Ripartitore - descrittore;
 d) Agenti addetti.

5) *Portalettere e portastampe.*

6) *Personale che recapita gli espressi.*

7) *Pacchi transito*:

a) addetti al carico, allo scarico ed alla cernita;

b) impiegati addetti alle operazioni materiali di controllo sull'entrata o sull'uscita, di compilazione dei verbali, di confezione dei pacchi scondizionati.

8) *Pacchi domicilio*:

a) addetti al carico, allo scarico ed alla suddivisione per quartieri;

b) portapacchi;

c) addetti alle operazioni materiali relative al rimborso degli assegni gravanti pacchi e agli adempimenti connessi al recapito dei pacchi-valore.

9) *Pacchi Dogana*:

addetti (operatori e agenti) alle operazioni materiali di sdoganamento.

B) *Uffici di ferrovia*:

a) operatori addetti alle operazioni di istradamento di prima e seconda fase degli oggetti postali;

b) agenti addetti alle operazioni che precedono e seguono lo smistamento e l'incasellamento;

c) capiturno;

d) addetti alla manutenzione degli impianti tassativamente indicati:

trasporto meccanico della corrispondenza e dei pacchi, delle macchine elettroniche selezionatrici, raddrizzatrici ed obliteratrici;

e) brigadieri di sorveglianza e di tettoia.

C) *Verificatori negli Uffici di movimento*.

D) *Sezione movimento postale*:

a) capoturno d'ambulante;

b) impiegato d'ambulante;

c) commesso d'ambulante;

d) messaggere d'ambulante.

E) *Autisti e personale dei Centri e sottocentri automezzi*:

a) conduttori di automezzi addetti alla vuotatura delle cassette;

b) conduttori di automezzi addetti al trasporto ed al recapito della corrispondenza e dei pacchi;

c) trattoristi;

d) meccanici, garagisti, addetti alle officine, alle autorimesse ed alla ricarica delle batterie.

F) *Uffici telegrafici e radiotelegrafici*:

a) operatori agli apparati telegrafici e radiotelegrafici (compresa la trasmissione fonica dei telegrammi);

b) operatori agli sportelli;

c) capo-turno;

d) commessi interni;

e) personale che recapita telegrammi;

f) agente ripartitore (dove in assegno).

G) *Banco-posta*:

a) sportellisti;

b) impiegati ed agenti direttamente impegnati alle operazioni interne collegate agli sportelli;

c) cassieri, aiuto cassieri, depositari C.V. e aiuto depositari C.V., controllori e aiuto controllori ed agenti interni degli uffici dipendenti dalle Direzioni provinciali.

NOTA: Gli addetti agli uffici principali diversi da quelli trattati sotto le lettere *A*), *B*), *F*) e *G*) (Uffici promiscui, di Porto, di Aeroporto e di confine) sono equiparati, per attribuzioni corrispondenti, a quelli degli uffici dianzi citati.

III. — PERSONALE UFFICI LOCALI ED AGENZIE

1) Direttori di ufficio locale gruppo *C*, *D* ed *E*.

2) Titolari di agenzia (o relativi reggenti).

3) Ufficiali direttamente impegnati nelle operazioni di cui alle lettere *A*), *B*), *F*) e *G*).

4) Agenti addetti al recapito, ai servizi di ricevitoria e di procacciato.

5) Agenti addetti alle operazioni interne connesse al movimento degli oggetti postali ed al servizio di sportelleria.

6) Fattorini per il recapito dei telegrammi e degli espressi.

7) Procaccia con obbligazione personale (in rapporto alla durata della prestazione giornaliera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1135**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Agostino, in Naro (Agrigento).

N. 1135. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 20 agosto 1965, integrato con dichiarazione del 10 gennaio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Agostino, in Naro (Agrigento). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1136**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della curazia autonoma di Santa Maria Assunta, nel comune di Ofena (L'Aquila).

N. 1136. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 1° aprile 1965, integrato con dichiarazione del 17 febbraio 1966, relativo alla erezione della curazia autonoma di Santa Maria Assunta, in contrada Cappuccini del comune di Ofena (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. **1137**.

Trasformazione del fine dell'Opera pia « Maestre Pie », con sede in Sulmona (L'Aquila).

N. 1137. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, sono approvati la trasformazione del fine, il concentramento nel locale E.C.A. ed il nuovo statuto dell'Opera pia « Maestre Pie », con sede in Sulmona (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1966.
Contingente numerico delle onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » da conferire nelle ricorrenze del 27 dicembre 1966 e del 2 giugno 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;
Sentito il Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1966 e del 2 giugno 1967, sarà, complessivamente, il seguente:

Cavaliere di Gran Croce	n.	25
Grande Ufficiale	»	200
Commendatore	»	1.325
Ufficiale	»	2 700
Cavaliere	»	11 750

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1966

SARAGAT

MORO

(10431)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1966.
Modifica alla competenza territoriale della Circoscrizione doganale di Taranto ed istituzione della Sezione doganale di Ferrandina (Matera).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e le loro facoltà;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 694, che modifica la Tabella *A* allegata al decreto presidenziale 30 settembre 1955, n. 1090, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e le successive modificazioni, riguardanti la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1949, che ha stabilito la circoscrizione della dogana di Taranto e il territorio in essa compreso;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 1° settembre 1949, che stabilisce la circoscrizione doganale di Taranto è modificato come segue:

Circoscrizione doganale di Taranto - provincie comprese: Taranto-Matera.

Art. 2.

E' istituita la sezione doganale di Ferrandina dipendente dalla dogana di Taranto alla quale saranno attribuite dalla competente Direzione della circoscrizione doganale le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 25 luglio 1966

Il Ministro: PRETI

(10633)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1966.
Istituzione della Sezione doganale di Alessandria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e le loro facoltà;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci dal territorio nazionale;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardanti la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;
Ritenuta la necessità di istituire una Sezione doganale ad Alessandria;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita la Sezione doganale di Alessandria, dipendente dalla dogana di Torino, alla quale saranno attribuite dalla competente Circoscrizione doganale le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 24 agosto 1966

Il Ministro: PRETI

(10632)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1966.
Istituzione della Sezione doganale di Turbigo (Milano).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e le loro facoltà;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694, che determina la sede, la classe

e le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci dal territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardanti la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Ritenuta la necessità di istituire una Sezione doganale a Turbigo (Milano);

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita la Sezione doganale di Turbigo (Milano), dipendente dalla dogana di Milano, alla quale saranno attribuite dalla competente Circoscrizione doganale le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 9 dicembre 1966

Il Ministro: PRETI

(10631)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1966.

Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1967 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Visto l'articolo unico della legge 27 novembre 1956, n. 1358;

Vista la legge 16 dicembre 1959, n. 1070;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1196;

Vista la legge 31 ottobre 1963, n. 1459;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162;

Visto l'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 941;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1967, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi di imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, uova, pollame, conigli e cacciagione

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti con negozio fisso o ambulante, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti presso produttori o grossisti da parte di chi esercitando un commercio od una industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali, di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

f) l'acquisto di uova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello, da parte di chiunque, per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento;

h) l'acquisto, da parte di chiunque, di selvaggina da caccia, anche se destinata al ripopolamento, compresi i piccioni.

Sono, altresì, soggetti all'imposta sull'entrata una volta tanto i prodotti e la cacciagione di cui al primo comma, di estera provenienza, che dall'importatore vengono direttamente impiegati negli usi e destinazioni previsti dal secondo comma.

Art. 2.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca anche sgusciata, anche se contenuti in recipienti o comunque racchiusi in confezioni, ed eslusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 1, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati al secondo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) ed *h*): nella misura del 4% per i fiori freschi e la cacciagione, nella misura del 3,30% per il pollame e i conigli e nella misura del 2,30% per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso le persone indicate dall'art. 35 del regolamento approvato con regio

decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma del detto articolo.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere l'imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui ai precedenti commi si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati al secondo comma lettera *e*): nella misura del 2,30%, per i prodotti ortofrutticoli, della pesca, e per le uova, del 3,30% per il pollame ed i conigli e del 4% per i fiori freschi e la cacciagione: all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed al prezzo di acquisto dei prodotti destinati alla manipolazione in aggiunta alla imposta propria dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti manipolati. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esportazione, la imposta relativa all'acquisto dei prodotti originali è dovuta nella misura del 2,30%, del 3,30% o del 4%, a seconda della loro natura, sul prezzo di acquisto dei prodotti stessi, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero, ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale;

3) per quelli indicati al terzo comma: nella misura del 2,30% per i prodotti ortofrutticoli, della pesca e per le uova, del 3,30% per il pollame ed i conigli e del 4% per i fiori freschi e la cacciagione: all'atto in cui l'importatore destina i prodotti agli usi e alle destinazioni di cui al precedente art. 1 sul prezzo all'ingrosso dei prodotti stessi.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione.

TITOLO II

Associazioni mutue assicurazione bestiame

Art. 5.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1967, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 18 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1968.

TITOLO III

Birra

Art. 6.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sulla entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 7% e si corrisponde, in modo virtuale, al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi fabbricati e sottoposti ad imposta di fabbricazione nell'anno, in base al prezzo medio di L. 13.000 per ettolitro.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante all'acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spese di trasporto, d'imballaggio od altro, sono soggette alla imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta, una volta tanto, nella misura del 7% ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra, sia di produzione nazionale che di provenienza estera.

TITOLO IV

Caffè e succedanei del caffè - Tè e matè

Art. 8.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura sotto indicata ed è liquidata e riscossa dalle dogane, all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

A) caffè, tanto crudo che tostato, estratti o essenze di caffè solidi e succedanei del caffè:
voce doganale 09.01-A: caffè: 14,40%;
voce doganale 21.01: succedanei del caffè: 6,40%;
voce doganale 21.02-A-I-b: estratti o essenze di caffè solidi: 14,40%;

B) tè e matè:
voce doganale 09.02: tè: 14,40%;
voce doganale 09.03: matè: 14,40%.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei succedanei del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 6,40% e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente nei termini e modi normali.

Art. 9.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei succedanei del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per tutti i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), degli estratti o essenze solidi di caffè, di tè, di matè e di succedanei di caffè di provenienza estera, nonchè per i passaggi degli estratti o essenze solidi di caffè, prodotti nel territorio dello Stato.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi danno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime di imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per il caffè (sia crudo che tostato), gli estratti o essenze solidi di caffè, il tè ed il matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di succedanei di caffè con caffè coloniale torrefatto o con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni passaggio, indipendentemente dal tributo assolto sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse.

TITOLO V

Prodotti fertilizzanti e anticrittogamici

Art. 10.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per il commercio dei prodotti anticrittogamici elencati nel successivo art. 11, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5%, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Per le vendite effettuate dal produttore tramite i propri locali di vendita al pubblico, il tributo sulla entrata una volta tanto si corrisponde al momento del passaggio dai locali di fabbrica a quelli di vendita al pubblico, in base al prezzo all'ingrosso delle merci.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo, l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5% ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per l'acquisto e l'importazione dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici da parte di ditte che li impiegano direttamente per la fabbricazione di altri fertilizzanti o di altri anticrittogamici ovvero di prodotti di natura diversa, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2,30%.

Art. 11.

I prodotti anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 10 sono i seguenti:

solfato di rame;

ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64% di solfato di rame;

zolfo greggio molito e anche ventilato;

zolfo raffinato molito e anche ventilato;

zolfo sublimato;

minerale di zolfo molito e anche ventilato;

zolfi ramati;

altri anticrittogamici a base di zineb, con contenuto minimo di etilenbisditiocarbammato di zinco del 65%, aventi esclusivo impiego in agricoltura.

Art. 12.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 10 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi dei prodotti medesimi di provenienza estera.

TITOLO VI

Prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti

Art. 13.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, nonchè degli additivi contenenti oli di petrolio, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

1) oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:

a) - voce doganale ex 27.09-C: da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 4,80%;

b) - voci doganali ex 27.09-C; 27.09-E: altri, esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare come combustibili nelle caldaie e nei forni: 9,30%;

2) oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti in peso una quantità in olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base:

A) - oli leggeri (e loro preparazioni):

a) voce doganale 27.10-A-III-a-1: acqua ragia minerale: 9,30%;

b) voce doganale 27.10-A-III-a-2: benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale: 4,20%;

c) voce doganale 27.10-A-III-b: benzina: 4,20%;

B) - oli medi (e loro preparazioni):

a) voce doganale ex 27.10-B-III-a-2: petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico di cui alla lettera *D*), n. 3) della Tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, numero 1350: 7,20%;

b) voce doganale ex 27.10-B-III-a-2: petrolio lampante: 9,30%;

c) voce doganale 27.10-B-III-b: petrolio diverso da quello lampante: 9,30%;

C) - oli pesanti (e loro preparazioni):

a) voce doganale 27.10-C-I-c: oli da gas: 9,30%;

b) voce doganale ex 27.10-C-II-c: oli combustibili speciali (si considerano come « oli combustibili speciali » gli oli combustibili che distillano in volume, comprese le perdite, a 300°C più del 60 per cento): 9,30%;

c) voce doganale ex 27.10-C-II-c-1: oli combustibili da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 4,80%;

d) voce doganale ex 27.10-C-II-c: oli combustibili esclusi quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 9,30%;

e) voce doganale 27.10-C-III-c-d: oli lubrificanti: 8,40%;

3) vaselina:

voce doganale 27.12-A-III: vaselina greggia: 8,40%;

4) paraffina:

voci doganali ex 27.13-B-I-c; ex 27.13-B-II: paraffina solida: 4,80%;

5) additivi contenenti oli di petrolio:

voci doganali ex 38.14-B-I-a; ex 38.14-B-II-a: additivi contenenti oli di petrolio: 8,40%;

6) oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria dei petrolio naturale greggio aventi le caratteristiche e destinati agli impieghi di cui allo art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464: 4,80%.

Quando i suindicati prodotti, escluse le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e la benzina, sono destinati a consumi interni delle raffinerie, degli stabilimenti costieri e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa dagli oli anzidetti o che fabbricano la gomma sintetica, l'imposta è dovuta nella misura dell'1,20%. Per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e per la benzina destinate agli usi anzidetti l'imposta è dovuta nella misura dell'1%.

Qualora eccezionalmente i menzionati prodotti, già destinati agli usi previsti dal precedente comma, non siano interamente consumati negli impieghi anzidetti, per i quantitativi non consumati è dovuta l'imposta integrativa in ragione della differenza tra l'aliquota d'imposta una volta tanto stabilita per ciascun prodotto dal primo comma del presente articolo e le aliquote di cui al secondo comma.

Le preparazioni di cui al primo comma n. 2), ottenute negli opifici di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, con impiego di prodotti petroliferi che hanno assolto l'imposta entrata una volta tanto all'atto dell'estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali, ovvero all'atto dello sdoganamento dei prodotti di estera provenienza o della estrazione dai depositi doganali sono assoggettate all'imposta entrata una volta tanto con l'aliquota stabilita al detto primo comma per il componente petrolifero che sconta l'aliquota maggiore, in base al prezzo previsto per lo stesso componente dal successivo art. 14.

L'imposta entrata una volta tanto di cui al precedente comma si determina per differenza tra l'importo del tributo da assolversi in base alle norme di cui sopra e quello già corrisposto sui prodotti petroliferi impiegati.

Art. 14.

Le aliquote d'imposta stabilite dal precedente articolo si liquidano:

a) per gli oli minerali greggi, naturali, per gli oli leggeri e preparazioni, per gli oli medi e preparazioni, per gli oli pesanti e preparazioni, eccezion fatta per gli oli lubrificanti e le preparazioni di essi, sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo e limitatamente alla benzina avio, in base al prezzo medio di L. 134 (centotrentaquattro) al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota d'imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito dell'imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente.

Per i prodotti per i quali non vige un prezzo di listino l'aliquota di imposta si liquida sul prezzo globale di vendita, imposta generale sull'entrata compresa, praticato nei confronti dell'acquirente dei prodotti stessi;

b) per gli oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio: sul prezzo di vendita praticato nei confronti degli acquirenti; per i prodotti destinati ai consumi interni l'imposta si liquida in base al prezzo di listino degli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi;

c) per gli oli lubrificanti rigenerati: sul prezzo medio di L. 195 (centonovantacinque) al chilogrammo;

d) per gli altri oli lubrificanti e le preparazioni di essi, gli additivi contenenti oli di petrolio e la vaselina greggia: sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogrammo.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota d'imposta si liquida sul prezzo medio di L. 195 (centonovantacinque) al chilogrammo per gli oli lubrificanti rigenerati e di L. 300 (trecento) al chilogrammo per gli altri oli lubrificanti e le preparazioni di essi, gli additivi contenenti oli di petrolio e la vaselina greggia, diminuiti della imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente;

e) per la paraffina solida: sul prezzo medio di L. 140 (centoquaranta) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie, degli stabilimenti costieri, nonchè degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici.

Per l'importazione degli oli lubrificanti e delle preparazioni di essi, degli additivi contenenti oli di petrolio, della vaselina greggia e della paraffina solida, le aliquote d'imposta generale sull'entrata di cui al precedente articolo si liquidano in base ai relativi prezzi medi, previsti alle lettere c), d) ed e) maggiorati dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa o sopratassa dovuti per lo sdoganamento, eccezion fatta per la sovrimposta di confine.

Per l'importazione dei prodotti indicati nel precedente comma, i quali godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione della sovrimposta di confine) l'aliquota d'imposta si liquida sui prezzi medi specificati alle citate lettere c) e d) diminuiti della sovrimposta di confine eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente e maggiorati dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento, eccezion fatta per la detta sovrimposta di confine.

Art. 15.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) per i prodotti provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai deposti nazionali: a cura di chi effettua la estrazione, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro;

c) per le preparazioni da ottenere negli opifici di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1852: a cura di chi esegue le preparazioni, al momento dell'inizio delle relative operazioni, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti sono tenuti ad assicurarsi che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabilito dai precedenti articoli, e prenderanno nota sulle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione sono tenuti, del pari, ad assicurarsi che l'imposta entrata dovuta una volta tanto per le preparazioni di cui al primo comma, lettera *c*), sia stata assolta nella misura ed in base al prezzo di cui ai precedenti articoli, prendendo nota sulle proprie scritture dell'eseguito versamento.

Art. 16.

Non danno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 13 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche e dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle dogane, dagli stabilimenti di lavorazione e di fabbricazione di prodotti petroliferi e dai depositi doganali ad altri stabilimenti di lavorazione e di fabbricazione di prodotti petroliferi o ad altri depositi doganali.

Art. 17.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 13 sono comprensive della imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto i prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione.

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa all'importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) oli minerali greggi, naturali, destinati alla lavorazione;

2) oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, destinati alla fabbricazione di oli minerali bianchi e per trasformatori;

3) prodotti petroliferi destinati alle lavorazioni di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) della lettera *H*) della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura dei prodotti indicati nel precedente art. 13, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione è necessario l'impiego dei prodotti citati.

TITOLO VII

Combustibili fossili

Art. 18.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) combustibili fossili d'importazione: 4,80%:
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati; carbone coke;

b) combustibili fossili nazionali: 4,80%:
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

2) per le importazioni dall'estero: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato dai produttori nazionali, la imposta è dovuta in base alla aliquota del 3,60%; peraltro, per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni nei confronti di commercianti, industriali o esercenti, si rende applicabile la imposta integrativa dell'1,20% da corrispondersi nei modi e termini normali in base ad emissione di apposito documento.

Per gli acquisti di combustibili fossili effettuati direttamente all'estero dalle industrie siderurgiche, e per le vendite alle medesime fatte direttamente dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla aliquota del 3,60%, limitatamente ai quantitativi di detti prodotti dalle medesime industrie direttamente ed esclusivamente impiegati nelle dette industrie.

L'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse da quelle siderurgiche, quantitativi di combustibile fossile acquistato o importato col pagamento dell'imposta nella misura del 3,60%, è tenuto per tali vendite o destinazioni a corrispondere l'imposta integrativa dell'1,20% nei detti modi e termini normali.

Art. 19.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali: a cura dei produttori all'atto della prima vendita nei confronti di chiunque effettuata, in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) per i combustibili fossili di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdogana-

mento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 20.

Le aliquote condensate stabilite al precedente articolo 18 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, etc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura di combustibili fossili e degli altri prodotti di cui al precedente comma, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione viene impiegato il combustibile fornito.

TITOLO VIII

Specialità medicinali

Art. 21.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58, e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5,20% e si corrisponde, nei termini e modi normali, a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, ancorchè importati sfusi, l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 5,20% ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto, da indicarsi, a cura dell'importatore e sotto la sua diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Art. 22.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come pure chi esegue soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia.

Per la importazione di specialità medicinali sfuse, da porsi in commercio previo confezionamento nello Stato, l'imposta all'atto dello sdoganamento è dovuta in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto confezionato, da indicarsi dagli importatori, sotto la loro diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Per le specialità medicinali di produzione nazionale o importate dall'estero, preparate in apposite confezioni ospedaliere, l'imposta si corrisponde in base alle aliquote stabilite al precedente articolo, come segue:

a) per quelle di produzione nazionale: da parte del fabbricante sul prezzo di vendita risultante dalla fattura, nota o documento;

b) per quelli di provenienza estera: sul valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 23.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti, in proprie farmacie, sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 21 con riferimento al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sullo involucro esterno della confezione e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle farmacie ad essi appartenenti.

Art. 24.

I farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia, ai fini della corresponsione dell'imposta sull'entrata nella misura prevista al precedente articolo 21, hanno l'obbligo di tenere nel detto laboratorio un'apposito registro di carico e scarico della produzione, da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico del registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nel laboratorio, indicando per ciascuna specialità la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico, devono essere annotati, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo ufficiale di vendita al pubblico.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), della imposta di cui all'art. 21 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti, l'imposta di cui all'art. 21 è dovuta nei modi e termini normali, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione, previa emissione di fattura o di altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 21 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi delle dette specialità di provenienza estera.

Art. 26.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la spedizione o consegna dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, da emettersi a cura dei fabbricanti in caso di spedizione ovvero degli intermediari, collaboratori scientifici o propagandisti dei detti fabbricanti, nell'ipotesi che i campioni vengano consegnati da tali intermediari ai medici. Detta nota deve contenere la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una qualsiasi indicazione di prezzo o valore.

Nel caso che i prodotti siano distribuiti in omaggio per tramite di ausiliari del commercio, è fatto obbligo a questi ultimi di istituire un registro di carico e scarico, precedentemente vidimato e bollato ai sensi dello art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, nel quale dovranno essere annotate nella parte del carico le note di accompagnamento emesse dalla ditta fabbricante, e, nella parte dello scarico, le corrispondenti note di accompagnamento emesse dagli ausiliari;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per i medici, del quale è vietata la vendita » o altra equivalente.

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni implica il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura stabilita dall'art. 21.

E' del pari esente da imposta la importazione di campioni gratuiti di specialità medicinali già preparati, nelle apposite confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera b), inviati dalle case estere direttamente ai medici.

Per le importazioni di campioni di specialità medicinali, preparate in confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera b), effettuate dalle organizzazioni commerciali, industriali od ausiliarie delle case estere per la cessione gratuita ai medici, l'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 21, si liquida sul prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto. Per le importazioni dei medesimi campioni in confezioni diverse da quelle apprestate per la vendita al pubblico l'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 21, si liquida sul valore d'importazione dei detti prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

TITOLO IX

Aringhe, baccalà e stoccafisso

Art. 27.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle aringhe, del baccalà e dello stoccafisso, nello stato di lavorazione e preparazione a fianco di ciascun prodotto sottoindicato, è dovuta una volta tanto in base alle seguenti aliquote ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, sul valore d'importazione dei prodotti stessi, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 03.02-A-I-a-2-aa; 03.02-B-I-b: aringhe salate o in salamoia, secche o affumicate: 6,30%;

voce doganale ex 03.02-A-I-b-2: baccallà secco o salinato: 7,30%;

voce doganale ex 03.02-A-I-b-2: stoccafisso: 7,30%;

voce doganale ex 03.02-A-II-a-2: filetti di baccalà: 7,30%.

Per l'importazione di baccalà e di stoccafisso effettuata da industriali che destinano direttamente i prodotti importati alla preparazione e conservazione in recipienti ermeticamente chiusi, con l'aggiunta di olio e di altri ingredienti (voce doganale ex 16.04-E-II-a-2), l'imposta è dovuta nei modi indicati dal precedente comma in base alla aliquota del 2,30%; l'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse quantitativi di baccalà e di stoccafisso importati con il pagamento della imposta nella misura del 2,30% è tenuto, per tali vendite o destinazioni, a corrispondere l'imposta integrativa del 5%, nei modi e termini normali.

Art. 28.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 27, primo comma, è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi di aringhe (salate, in salamoia, secche o affumicate), di baccalà (salinato o secco), compresi i filetti di baccalà preparati e posti in commercio in particolari confezioni, e di stoccafisso di estera provenienza.

Del pari è comprensiva degli anzidetti passaggi di baccalà e di stoccafisso l'imposta del 5% assolta a titolo integrativo di quella del 2,30% a norma del precedente art. 27, secondo comma.

TITOLO X

Zucchero

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera, salvo quanto disposto dal successivo art. 32, è dovuta una volta tanto, nella misura del 5,30 %.

Art. 30.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 31.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i pas-

saggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi del detto prodotto di provenienza estera.

Art. 32.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2,30 % e si corrisponde:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto dell'importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente Camera di commercio;

2) per l'importazione di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione dallo stesso industriale trasformatore, alla quale deve essere allegato un certificato del competente U.T.I.F. attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la lavorazione industriale dello zucchero. L'operazione di importazione deve eseguirsi presso la dogana nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento: lo zucchero deve essere trasferito dalla dogana di confine a quella destinataria col vincolo della bolletta di cauzione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente le vendite dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 3 % sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore destini alla rivendita al minuto lo zucchero in propri negozi di vendita al pubblico.

Per lo zucchero grezzo importato dagli zuccherifici e destinato, dopo la raffinazione, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori l'imposta una volta tanto è dovuta, all'atto dell'importazione, nella misura del 4,30 % e si corrisponde, giusta le disposizioni di cui alla lettera *b*) del presente articolo. All'uopo lo zuccherificio importatore deve indicare nella dichiarazione di importazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, che lo zucchero grezzo importato è destinato, dopo la raffinazione nei propri stabilimenti, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori.

TITOLO XI

Spezie

Art. 33.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sotto elencati allo stato naturale o ridotti in polvere, è dovuta una volta tanto, nella misura del 16,80 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 09.04: pepe e pimenti;

voce doganale 09.05: vainiglia;

voce doganale 09.06: cannella e fiori di cinnamomo;

voce doganale 09.07: garofani;

voci doganali 09.08-A-I-a; 09.08-A-II-a; 09.08-B-I: noci moscate;

voci doganali 09.08-A-I-b; 09.08-A-II-b-1; 09.08-B-II: macis;

voci doganali 09.08-A-I-c; 09.08-A-II-b-2; 09.08-B-III: amomi e cardamomi;

voce doganale 09.10-D: zenzero.

Art. 34.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi dei prodotti nello stesso articolo elencati.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale o ridotti in polvere ed anche quando trattasi di miscele di qualità diverse dello stesso prodotto.

TITOLO XII

Gas metano

Art. 35.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, nei modi e termini normali.

Per le somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione, l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per il gas metano, naturale e sintetico venduto da un produttore ad un altro produttore che acquista per la rivendita, la imposta di cui al precedente primo comma, si corrisponde a cura del produttore acquirente all'atto della rivendita ed in base al prezzo praticato nei confronti di chi acquista. Le fatture relative allo scambio tra produttori del gas metano, da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e devono contenere la indicazione che trattasi di vendita tra produttori.

Lo speciale regime d'imposizione di cui ai precedenti commi non comprende le miscele di gas metano con altri gas.

Art. 36.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano naturale e sintetico.

TITOLO XIII
Lievito per panificazione

Art. 37.

Per il commercio del lievito fresco o secco per panificazione l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6,40 %, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 38.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco o secco per panificazione devono tenere un apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata, delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complessivo delle vendite effettuate risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per lo espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 39.

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco o secco per panificazione, l'imposta, nella misura del 6,40 per cento, è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione del prodotto, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 40.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al lievito fresco o secco per panificazione.

TITOLO XIV
Gas di petrolio liquefatti e loro miscele

Art. 41.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gasi incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

1) gas destinato agli usi di cui all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464, modificato dall'art. 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1697: 4,80 %;

2) gas destinati come carburanti nell'autotrazione: 9 %;

3) gas destinati ad usi diversi da quelli indicati ai precedenti numeri 1) e 2): 16,80 %.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente comma si liquidano:

a) per i gas di provenienza estera e per quelli estratti dai depositi doganali: in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

b) per i gas di produzione nazionale: a cura di chi effettua la estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali in base al prezzo medio di L. 30 per chilogramma di gas liquido maggiorato dell'imposta di fabbricazione effettivamente dovuta, mediante versamento diretto dell'imposta sull'entrata sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

L'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, dovuta per i gas destinati agli usi indicati al primo comma, n. 1), del presente articolo concorre a formare, agli effetti della liquidazione dell'imposta entrata una volta tanto, il valore imponibile, per i gas importati e per quelli esteri estratti dai depositi doganali, e l'entrata imponibile, per i gas di produzione nazionale o nazionalizzati, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, al netto della restituzione della detta imposta di fabbricazione accordata dal richiamato art. 9 e sue modificazioni.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al primo comma n. 1) ed al terzo comma del presente articolo l'importatore dei gas di cui sopra deve indicare alla dogana nella dichiarazione d'importazione la specifica destinazione dei prodotti.

Gli uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti sono tenuti ad assicurarsi che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta in base ai criteri di cui sopra e prenderanno nota nelle loro scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Ove i gas destinati agli usi del citato art. 9 e sue modificazioni non vengano utilizzati negli impieghi previsti dal detto articolo, si rende dovuta, a titolo di integrazione, a cura dell'importatore o dell'acquirente di tali prodotti, la differenza d'imposta sull'entrata in meno assolta all'Erario.

Art. 42.

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela tra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali.

Le aliquote stabilite dall'articolo precedente assorbono anche l'imposta sull'entrata dovuta per tutti i passaggi dei suddeti gas destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa dai gas stessi.

TITOLO XV

Acque minerali naturali, medicinali o da tavola, acque e bevande gassate e ghiaccio

Art. 43.

Per il commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola, nonchè delle acque e bevande gassate di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, a cura del produttore o fabbricante, nella misura del 15,60 % e, per il commercio del ghiaccio, in ragione del 5,20 %. L'imposta si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi venduti nell'anno con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti, praticati dai detti produttori o fabbricanti, ovvero da parte di concessionari od ausiliari del commercio di essi o da grossisti nei confronti dei rivenditori al dettaglio o dei pubblici esercizi.

L'intendente di finanza nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento o la fabbrica, è delegato a determinare, dopo aver sentito la locale Camera industria, commercio, agricoltura ed artigianato, per l'anno di competenza, entro il mese di febbraio, i detti prezzi medi, da comunicarsi entro la stessa data agli Uffici del registro della Provincia.

A tal fine gli interessati sono tenuti a segnalare alla competente Intendenza di finanza, entro il mese di gennaio 1967, la esistenza dello stabilimento o della fabbrica e le varie specie di prodotti ottenuti o fabbricati.

Art. 44.

Le ditte produttrici di acque minerali naturali, medicinali o da tavola, di acque e bevande gassate e di ghiaccio, hanno l'obbligo di tenere un apposito « registro della produzione » da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere annotati i quantitativi della produzione giornaliera distintamente:

a) per ciascuna specie di prodotti;

b) per unità di confezione di prodotto preparata per la vendita specificandone capacità e peso;

c) per vendite fatte direttamente ai consumatori, considerati tali quelli contemplati dall'art. 86 del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, dello stesso Comune dalle vendite effettuate ad altri.

Alla fine di ogni mese i quantitativi prodotti dovranno essere riepilogati singolarmente per ciascuna specie a cura del produttore o fabbricante che dovrà apporre in calce al riepilogo stesso la propria firma e la data.

Art. 45.

Per le acque minerali naturali, medicinali o da tavola, per le acque e bevande gassate di provenienza estera, l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 15,60 % e, per il ghiaccio importato, in ragione del 5,20 %. L'imposta è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 46.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dai precedenti articoli sono i seguenti:

ghiaccio;

acque gassate in genere;

acque minerali artificiali da tavola;

acque minerali naturali, medicinali o da tavola;

bevande preparate con le acque suddette e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano un contenuto alcoolico superiore all'1 %.

Art. 47.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio del ghiaccio e delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola e delle acque e bevande gassate, sia di produzione nazionale che di provenienza estera.

TITOLO XVI

Legname resinoso da opera

Art. 48.

Per il legname resinoso da opera di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è stabilita una volta tanto nella misura del 9,60 % ed è dovuta:

a) in dipendenza della vendita o della concessione a qualsiasi titolo ed a chiunque effettuata, del taglio di boschi o di piante resinose;

b) in dipendenza della vendita del legname resinoso da opera, nello stato di lavorazione di cui al seguente art. 49, prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco.

L'imposta si corrisponde in base al prezzo o valore di macchiatico per metro cubo, nei modi e termini stabiliti dai seguenti articoli.

Art. 49.

L'aliquota condensata d'imposta di cui al precedente articolo è comprensiva dell'imposta afferente l'acquisto o la concessione del taglio di boschi o delle piante resinose, nonchè di quella che sarebbe dovuta per il commercio del legname resinoso (larice, abete e pino, compreso il cimbro) nello stato di lavorazione di cui appresso:

1) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

2) travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per la loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati;

3) legname segato, tavolame e travature di qualunque lunghezza e spessore.

Art. 50.

Lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 48 non si estende:

a) al legname da opera che non sia di natura resinosa;

b) ai lavori e manufatti ottenuti con l'impiego di legname resinoso da opera, comprese le perline (tavole con incastro), i listoni di larice e di abete lavorati nello Stato, i palchetti di legno, le scurette (tavole piallate predisposte per la messa in opera), i compensati, il legname operato, il legname adatto per la pavimentazione, i listelli ed il segato comunque ricavati di larghezza inferiore a cm. 8 e di spessore fino a mm. 30, nonchè gli scarti, gli zoccoli, le punte, i cascami e refili, ecc.

Per il legname e per i lavori di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale, e si corrisponde nei modi e termini prescritti dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Art. 51.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48 si accerta:

a) per le vendite e concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto sottoposto alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico risultanti dai contratti stessi;

b) per le vendite o concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità di registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico convenuti, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 53;

c) per la vendita del legname resinoso da opera prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco: in base al prezzo medio di macchiatico, corrente nella zona ove trovasi situato il bosco, da denunciarsi nei modi e termini stabiliti al successivo art. 53.

Art. 52.

Nel caso di vendite o concessioni di taglio di bosco o di piante resinose poste in essere mediante contratto sottoposto alla formalità della registrazione, il contratto stesso deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

a) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

b) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;

c) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto del contratto.

Art. 53.

Per le vendite e concessioni di tagli di bosco o di piante resinose risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, deve essere presentata, entro il termine di dieci giorni decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la vendita o concessione, apposita denunzia all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione sono situati il bosco o le piante resinose oggetto della vendita o concessione, contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e domicilio dei contraenti;

b) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

c) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;

d) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto della denuncia.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al denunciante dall'Ufficio del registro con l'annotazione degli estremi dell'avvenuta registrazione della stessa sul registro di formalità mod. VI, nonchè degli estremi relativi alla bolletta di riscossione dell'imposta dovuta, staccata dall'apposito bollettario mod. 72/*A* o mod. 72/*M*; tali annotazioni vanno convalidate con la firma del capo dell'ufficio e con l'apposizione del timbro a calendario.

Per le vendite del legname resinoso da opera, direttamente prodotto dal privato proprietario, deve essere, entro dieci giorni da quello in cui vengono effettuate le vendite, inviata al competente Ufficio del registro, a mezzo di lettera raccomandata, apposita denuncia contenente il cognome, nome e domicilio dell'acquirente, la qualità e il preciso quantitativo del legname venduto.

Art. 54.

Sono obbligati alla presentazione della denuncia di cui al precedente art. 53:

1) per le vendite e concessioni di taglio di boschi risultanti da contratto verbale e comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione:

a) - l'Azienda del demanio forestale, i Comuni, le Province e gli Enti morali in genere, nella loro qualità di venditori;

b) - gli acquirenti, quali essi siano, quando il venditore non sia uno degli enti di cui alla precedente lettera *a*);

2) per le vendite del legname resinoso da opera effettuata dal privato proprietario che ha provveduto direttamente al taglio del bosco e delle piante resinose: il venditore.

Art. 55.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, devono provvedere:

a) all'atto della registrazione dei contratti: le persone che richiedono la registrazione stessa, per le vendite e concessioni di tagli di bosco e di piante resinose risultanti da contratti soggetti alla formalità della registrazione;

b) all'atto della presentazione della prescritta denuncia: le persone obbligate alla presentazione della denuncia stessa, per le vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratti verbali o comunque non assoggettati alla registrazione.

Peraltro, per le vendite del legname resinoso da opera prodotto direttamente dal privato proprietario, fermo l'obbligo della presentazione della prescritta denuncia, a cura del proprietario stesso, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 53, il pagamento della imposta dovuta deve essere effettuato dall'acquirente. A tal fine i singoli acquirenti dovranno, entro dieci giorni dalla data dell'acquisto del legname, produrre

al competente Ufficio del registro una nuova apposita denuncia contenente il cognome, nome e domicilio del venditore, la qualità e il preciso quantitativo del legname acquistato sulla quale l'imposta deve essere liquidata e riscossa con le norme di cui al successivo art. 56.

Art. 56.

L'imposta sull'entrata, nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 51 ed altresì per i contratti sottoposti alla formalità della registrazione esclusi quelli stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Province, deve essere liquidata e riscossa dagli Uffici del registro sui prezzi, corrispettivi o valori di macchiatico convenuti e denunciati, purchè non risultino inferiori ai prezzi medi di macchiatico per metro cubo correnti nelle località ove si trovano il bosco o le piante oggetto del taglio, riferibili ai prezzi medi risultanti dai contratti di vendita o di concessione stipulati dalla Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Province e sottoposti alla formalità della registrazione presso l'Ufficio del registro che ha ricevuto la denuncia ed in mancanza presso gli Uffici del registro viciniori.

Art. 57.

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta sull'entrata, le parti interessate devono presentare all'Ufficio del registro, presso il quale è stata effettuata la registrazione dei contratti ovvero presentata la prescritta denuncia delle vendite o concessioni di tagli di bosco o di piante resinose, entro venti giorni decorrenti dalla data in cui sono state ultimate le operazioni di contamento, la denuncia dei quantitativi di legname in metri cubi effettivamente ricavati dal taglio del bosco e delle piante resinose.

In base a tale denuncia definitiva, gli Uffici del registro provvedono alla liquidazione ed alla riscossione dell'imposta eventualmente ancora dovuta ed a comunicare alle stesse parti interessate, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta del rimborso, il credito di imposta risultante a loro favore.

Art. 58.

I Comuni autorizzati al taglio di boschi per il soddisfacimento di « usi civici » i quali, successivamente alla distribuzione per gli « usi » suddetti, provvedono alla vendita della eccedenza di legname nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 49, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia ed al contemporaneo pagamento della relativa imposta dovuta, entro dieci giorni dalla effettuata vendita.

Art. 59.

Per il legname resinoso da opera di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle aliquote di seguito specificate, ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

a) travature e tavolame di qualunque lunghezza: 6 %;

b) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati: 7,20 %;

c) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, suscettibile di ulteriori lavorazioni: 8,40 %.

L'imposta assolta a norma del presente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici posti in essere nello Stato relativi al commercio del suddetto legname.

Per legname resinoso da opera deve intendersi: il larice, il pino, l'abete, il pitch pine (pino resinoso d'America), il fiandra (pino bianco e rosso di Svezia), il silver sprucc (abete del Pacifico), l'Oregon pine o Douglas Fir (pino dell'Oregon), il pino cirmolo detto anche pino cembro o zimbro, il pino moscovia, di Arcangelo e tipi di piante resinose similari.

Per la importazione di legname resinoso in esenzione dai dazi doganali da parte di ditte che lo impiegano direttamente nelle aziende minerarie nazionali (puntelli) o nella fabbricazione della pasta di legno chimica e meccanica od anche nella fabbricazione di pannelli costituiti da truccioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3,60 %.

Le ditte importatrici del legname resinoso da opera di cui al precedente comma, ove, successivamente alla importazione, invece di impiegare il legname stesso direttamente negli usi ivi indicati, lo vendano ad altri operatori economici, sono tenute per tali vendite a corrispondere, nei modi e termini normali, l'imposta integrativa del 2,40 %, 3,60 %, 4,80 % rispettivamente per i prodotti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo.

Per il legname e per i lavori di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 50, di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale del 4 %.

TITOLO XVII

Pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria

Art. 60.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle pelli da pellicceria o parti di esse e per le confezioni in pellicceria di estera provenienza è dovuta una volta tanto nella misura seguente:

a) pelli da pellicceria, fini e pellicceric lavorate o confezionate: voci doganali contemplate dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339: 43.01-A; 43.02-A-I-a; 43.03-A-I; 43.03-C-I; 36 %;

b) pelli da pellicceria comuni e pellicceric lavorate o confezionate: voce doganali contemplate dalla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723: ex 43.01 (escluse le pelli di agnello delle Indie non aventi pelo arricciato e le pelli di agnello della Cina, della Mongolia e del Tibet, ed escluse altresì le pelli di capra, capretto e capretta dello Yemen, della Cina e della Mongolia in quanto pelli non buone da pellicceria); ex 43.02-A-II; ex 43.03-A; ex 43.03-C: 10 %.

Il tributo si corrisponde:

1) per le pelli di produzione nazionale: all'atto della vendita delle pelli alle ditte che ne effettuano la

concia, sia per la rivendita allo stato di pelli conciate, sia per usarle nella propria industria, in base a fattura od altro equivalente documento da rilasciarsi nei modi e termini normali a cura del venditore e sul prezzo globale di vendita;

2) per le pelli di provenienza estera, per le pellicerie lavorate o confezionate e per le confezioni in pellicceria: all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale con versamento diretto alle dogane, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta in base alle norme di cui al precedente comma è comprensiva, per i prodotti nazionali, di quella che sarebbe dovuta per i passaggi anteriori e successivi alla vendita fatta alle ditte che effettuano la concia, e per i prodotti di provenienza estera, di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi dei detti prodotti. L'imposta comprende, altresì, i passaggi nello stato di confezioni in pellicceria sia di produzione nazionale che di estera provenienza.

Art. 61.

Per le pelli da pellicceria fini e comuni, di produzione nazionale, crude, fresce o secche, escluse in ogni caso quelle preparate, destinate all'esportazione, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura del 14,40 % per quelle fini e nella misura del 4 % per quelle comuni, in base al prezzo di vendita risultante dalla fattura emessa nei confronti dell'acquirente estero, e si corrisponde nei modi e termini normali sul duplo della fattura medesima in possesso dell'esportatore.

Il duplo suddetto deve essere esibito alla competente dogana, la quale, dopo aver accertata la regolare corresponsione dell'imposta sull'entrata dovuta, vi appone il proprio visto con la indicazione degli estremi della bolletta di esportazione.

Art. 62.

Per le pelli di coniglio, di lepre e similari di estera provenienza importate dagli stabilimenti di secretatura, dai cappellifici, pelifici e dalle industrie non conciarie l'imposta sull'entrata è dovuta nella normale misura del 4 % ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Gli stabilimenti di secretatura, i cappellifici, i pelifici e le industrie non conciarie devono comprovare l'attività esercitata mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione alla quale deve essere allegato un certificato della competente Camera di commercio, industria e agricoltura attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la secretatura delle pelli di cui al precedente comma.

Gli stabilimenti di secretatura, i cappellifici, i pelifici e le industrie non conciarie che effettuino eccezionalmente le vendite delle pelli di coniglio e di lepre e similari o di parti di esse, secretate o meno, importate con il pagamento dell'imposta nella misura del 4% sono tenuti, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 6% sul prezzo praticato all'acquirente.

Per le vendite di pelli di coniglio, lepre e similari, crude, fresche o secche, di produzione nazionale, effettuate nei confronti di cappellifici, pelifici ed industrie non conciarie, l'imposta è dovuta nella misura del 4% nei modi e termini normali, fermo, per le vendite poste in essere da commercianti, l'obbligo ai medesimi di corrispondere l'imposta per il precedente acquisto nella stessa misura del 4%, in base a documento da emettersi contemporaneamente al rilascio della fattura alle dette industrie.

Art. 63.

Per le pelli da pellicceria, o parti di esse, di produzione nazionale, consegnate o spedite alle concerie per le operazioni di concia nell'interesse delle ditte commerciali ed industriali che ne hanno effettuata la consegna o la spedizione, fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta sull'entrata, nella misura di cui al precedente art. 60, si corrisponde a cura della ditta committente sul prezzo medio di mercato delle pelli gregge consegnate o spedite, in base alla nota di accompagnamento prescritta dall'art. 16, n. 6), del citato regolamento, indipendentemente dalla imposta dovuta sui corrispettivi di lavorazione dalla ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 64.

L'imposta sull'entrata di cui all'art. 60 è dovuta anche nel caso di privati che vendono le pelli o parti di pelle da pellicceria a ditte che ne effettuano la concia, ovvero consegnano o spediscono a tali ditte le pelli stesse, per le operazioni di concia. L'imposta si corrisponde, in tal caso, a cura della conceria nei modi e termini normali, per il fatto ed in occasione della introduzione delle pelli nello stabilimento o nei locali della stessa conceria in base al prezzo di vendita, se si tratta di vendita, ovvero in base al prezzo medio di mercato delle pelli stesse, ove si tratti di consegna per le operazioni di concia.

Resta in ogni caso separatamente dovuta l'imposta sui corrispettivi di lavorazione della ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 65.

Il prezzo medio di mercato delle pelli, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, è quello risultante dal più recente listino della Camera di commercio della Provincia in cui ha sede la ditta che effettua le operazioni di concia.

TITOLO XVIII
Disposizioni comuni

Art. 66.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, è assorbita da

quella dovuta una volta tanto, sono soggette all'imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove, peraltro, i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 67.

I prezzi medi stabiliti dal presente decreto possono formare oggetto di revisione nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

Art. 68.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 18 novembre 1967.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1966

Il Ministro: PRETI

(10746)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1966.

Autorizzazione alla Società per azioni Compagnia di assicurazione nel ramo spese legali e peritali A.L.P.I. - Assistenza Legale Peritale Italiana, con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni nel ramo « spese legali e peritali ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della s.p.a. Compagnia di assicurazione nel ramo spese legali e peritali A.L.P.I. - Assistenza Legale Peritale Italiana, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo spese legali e peritali;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza e in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni Compagnia di assicurazione nel ramo spese legali e peritali A.L.P.I. - Assistenza Legale Peritale Italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo spese legali e peritali.

Roma, addì 23 dicembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(10763)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia del diritto italiano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Storia del diritto italiano », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10836)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1966, il comune di Gioia del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10628)

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, la provincia di Gorizia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 333.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10627)

Autorizzazione al comune di Dragoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1966, il comune di Dragoni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10612)

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1966, il comune di Monterado (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.561.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10613)

Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1966, il comune di Ramiseto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.283.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10614)

Autorizzazione al comune di Altavilla Silentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1966, il comune di Altavilla Silentina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.533.133, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10615)

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1966, il comune di Borgo Val di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.664.978, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10616)

Autorizzazione al comune di Sgurgola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1966, il comune di Sgurgola (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.774.169, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10617)

Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1966, il comune di San Marcellino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.580.772, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10618)

Autorizzazione al comune di Roccapiemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1966, il comune di Roccapiemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.218.099, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10619)

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1966, il comune di Laurito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.434.928, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10620)

Autorizzazione al comune di Rotzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1966, il comune di Rotzo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.804.774, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10622)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1966, il comune di Castel Sant'Elia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.962.674, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10621)

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1966, il comune di Monteleone d'Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.846.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10623)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1966, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 244.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10624)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1966, il comune di Piombino (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 358.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10625)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1966, il comune di Chioggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 317.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10626)

Autorizzazione al comune di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, il comune di Colfelice (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.272.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(10676)

Autorizzazione al comune di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, il comune di Tufillo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.559.223, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10679)

Autorizzazione al comune di Anversa degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, il comune di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.028.059, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10677)

Autorizzazione al comune di Tagliacozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, il comune di Tagliacozzo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 14.081.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10678)

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, il comune di Castelfidardo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.996.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10680)

Autorizzazione al comune di Pastena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, il comune di Pastena (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.586.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10681)

Autorizzazione al comune di Vallerotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, il comune di Vallerotonda (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.506.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10682)

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1966, il comune di Norcia (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.803.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10683)

Autorizzazione al comune di Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Recanati (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.126.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(10686)

Autorizzazione al comune di Serravalle del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Serravalle del Chienti (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.331.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10687)

Autorizzazione al comune di Monte San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1966, il comune di Monte San Martino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.432.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10688)

Autorizzazione al comune di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1966, il comune di Potenza Picena (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.061.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10689)

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1966, il comune di Sefro (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.666.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10690)

Autorizzazione al comune di Fossato di Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Fossato di Vico (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.014.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10691)

Autorizzazione al comune di Corciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1966, il comune di Corciano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.159.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10694)

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Pietralunga (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.829.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10692)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1966, il comune di Città della Pieve (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.158.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10693)

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1966, il comune di Lisciano Niccone (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.524.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10695)

Autorizzazione al comune di Torri in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Torri in Sabina (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.303.617, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10697)

Autorizzazione al comune di Pozzaglia Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Pozzaglia Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.818.581, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10698)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 28 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,35	624,35	624,36	624,50	624,30	624,20	624,36	624,50	624,47	624,40
$ Can.	576,42	576,40	576,40	576,45	576,30	576,25	576,50	576,45	576,45	576,25
Fr. Sv.	144,45	144,43	144,40	144,48	144,40	144,43	144,44	144,48	144,45	144,45
Kr. D.	90,45	90,42	90,43	90,46	90,45	90,44	90,435	90,46	90,46	90,45
Kr. N.	87,40	87,40	87,38	87,435	87,45	87,33	87,41	87,435	87,40	87,40
Kr. Sv.	120,67	120,70	120,70	120,73	120,70	120,78	120,705	120,73	120,68	120,65
Fol.	172,66	172,73	172,70	172,73	172,55	172,65	172,68	172,73	172,68	172,60
Fr. B.	12,48	12,492	12,495	12,50	12,48	12,48	12,4955	12,50	12,48	12,48
Franco francese	126,22	126,18	126,15	126,17	126,10	125,94	126,17	126,17	126,24	126,20
Lst.	1742,50	1742,60	1742,60	1742,95	1742 —	1741,90	1742,55	1742,95	1742,20	1742,50
Dm. occ.	157,25	157,24	157,235	157,26	157,23	157,19	157,23	157,26	157,26	157,20
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,2475	24,14875	24,10	24,13	24,1475	24,14875	24,14	24,14
Escudo Port.	21,72	21,72	21,715	21,73	21,75	21,73	21,7175	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,42	10,425	10,426	10,4325	10,43	10,42	10,425	10,4325	10,42	10,425

Media dei titoli del 28 dicembre 1966

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	104,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100.05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,43
1 Dollaro canadese	576,475
1 Franco svizzero	144,46
1 Corona danese	90,447
1 Corona norvegese	87,422
1 Corona svedese	120,717
1 Fiorino olandese	172,705
1 Franco belga	12,498
1 Franco francese	126,17
1 Lira sterlina	1742,75
1 Marco germanico	157,245
1 Scellino austriaco	24,148
1 Escudo Port.	21,724
1 Peseta Sp.	10,429

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di uditore giudiziario militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1966, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sedici posti di uditore giudiziario militare;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di uditore giudiziario militare, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1966, è costituita come segue:

Presidente:

Santacroce dott. Enrico, procuratore generale militare della Repubblica.

Membri effettivi:

Zema dott. Alberto, consigliere della Corte di cassazione;

Stellacci dott. Piero, procuratore militare della Repubblica;

Gueli prof. Vincenzo, professore nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania;

De Martini prof. Angelo, professore nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa.

Membri supplenti:

Mosillo dott. Claudio, consigliere della Corte di cassazione;

Campanelli dott. Leonardo, procuratore militare della Repubblica;

Bachelet prof. Vittorio, professore nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste;

Rodotà prof. Stefano, professore nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata.

Segretario:

Turi dott. Samuele, direttore di divisione M.D.E.

Art. 2.

Ai componenti della anzidetta Commissione e al segretario sarà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1966
Registro n. 80 *Esercito, foglio n.* 121.

(10850)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sedici posti di uditore giudiziario militare

Le prove scritte del concorso per esami a sedici posti di uditore giudiziario militare, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1966, si svolgeranno presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, alle ore 8 dei giorni 12, 13 e 14 gennaio 1967.

(10851)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 17 agosto 1966, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 1967, alle ore 9.

(10849)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 209 del 5 aprile 1966, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per le condotte veterinarie di Consorzio Montecchio-Baschi e Consorzio Lugnano in Teverina-Alviano-Guardea;

Considerato che si deve precedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni degli organi competenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1965, indetto con il bando sopracitato, è costituita come segue:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Saba dott. Bruno, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Menna dott. Eros, vice prefetto ispettore della prefettura di Terni;

Barboni prof. Elio, ordinario di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Perugia;

Moretti prof. Bruno, ordinario di clinica medica veterinaria presso l'Uninversità di Perugia;

Basili dott. Nazzareno, veterinario condotto.

Segretario:

Annino dott. Pietro, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed il concorso avrà luogo presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato anche, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Terni, all'albo pretorio della prefettura di Terni e dei Comuni interessati, nonchè nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Terni, addì 12 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: STOPPANI

(10569)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.